



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso il seguente

SENTENZA 283/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69729** depositato in data 02.12.2024, proposto da **F. C.**, nato a OMISSIS (C.f. **OMISSIS**), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Claudio Fatta presso cui elett.te domicilia in Palermo, Via Trinacria n. 23 - PEC "claudiofatta@pec.it";

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it); Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per**le cause di Servizio**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e

difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara SALIMBENE,

dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dalla dott.ssa Federica STELLI e dalla dott.ssa Annamaria FASONE,

funzionarie del Ministero dell'Economia e Finanze, in servizio presso

la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dalle dottoresse

SCORSONE Mariangela, SECCIA Claudia e CIVILETTI Piera Valeria,

funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio

presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusta

procura speciale in atti rilasciata dal Direttore generale dott.

Francesco Paolo SCHIAVO, elettivamente domiciliato, ai fini del

presente giudizio, in Palermo, piazza Marina n. 2, presso gli uffici

della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo - pec:

dcst.dag@pec.mef.gov.it;

- Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione**Penitenziaria** - in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso ai

sensi ex art. 158 c.g.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di

referente del contenzioso per la Regione Sicilia, in virtù di procura

speciale in atti - pec: serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.**Richiamato il verbale di udienza pubblica del 16.09.2025, anche a****proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.**

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente, richiesto in via istruttoria disporsi CTU medico-legale, ha richiesto a questa Corte di:

- *“riconoscere la dipendenza da causa di servizio della patologia “otite catarrale cronica dx, esiti di meringoplastica sx per otite cronica semplice” ed ascriverla a Tab. A categoria che verrà accertata all’esito del giudizio”;*

- ascrivere alla Tabella A, categoria che verrà accertata all’esito del giudizio, l’infermità “spondiloartrosi lombare con discopatia L4-L5”;

- conseguentemente ascrivere, per cumulo, le patologie di cui soffre il ricorrente alla Tabella A, Categoria 8 a ovvero alla Categoria che verrà accertata all’esito del giudizio”;

II. Deduce in punto di fatto:

- di essersi arruolato, con decorrenza 04.01.1984, come agente di Custodia e di aver svolto, nei trenta anni di carriera, i servizi interni ed esterni a lui comandati, di giorno come di notte e, segnatamente, nelle condizioni ambientali e climatiche più svariate se non avverse;

- che la patologia *“otite catarrale cronica dx, esiti di meringoplastica sn per otite cronica semplice”*, benché ascritta dalla competenza CMO (verbale n. 433/2004) alla 8a categoria, non gli fu riconosciuta come dipendente da causa di servizio, stante il D.M. reiettivo datato 13.01.2009 la suddetta infermità è stata dichiara NON dipendente da causa di servizio (ALL.2); 5. con verbale della CMO di Palermo n. 433 del 16.12.2004;

- che, con verbale n. 1234 del 09.12.2005, la competente CMO giudicò l’ulteriore infermità “modesti segni di spondiloartrosi lombare con

discopatia L4-L5" non classificabile e che, con D.M. 07.05.2009, essa

patologia fu viceversa giudicata dipendente da causa di servizio;

- che, dichiarato successivamente inabile al servizio d'istituto e quindi

posto in congedo per riforma con decorrenza 07.06.2011, egli aveva

formulato ad INPS, in data 23.10.2023, domanda di concessione della

pensione privilegiata per le patologie "otite" e "spondilosi lombare";

- di aver diffidato l'Istituto, giusta PEC del 30.09.2024 (all. 7), alla

definizione del procedimento amministrativo, ma infruttuosamente.

III. Sulle premesse esposte, il ricorrente domanda l'accoglimento

delle domande più sopra trascritte, deducendo, in linea giuridica, la

erroneità del giudizio che ha negato la dipendenza causale della

patologia "*otite catarrale cronica dx, esiti di miringoplastica sx per otite*

cronica semplice". Sull'assunto che l'infermità di che trattasi - come da

CTU espletanda - è viceversa dipendente da fatto di servizio,

richiede, in sintesi, che, essa in cumulo con la patologia spondilosi

lombare, conduca al riconoscimento, in suo favore, del bene della vita

anelato (ora) per via processuale.

IV. In data 27.02.2025, si è costituito in atti il MEF che, all'esito della

sintetica ricostruzione della posizione del ricorrente e del

procedimento, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e,

nel merito, conclude per il rigetto del ricorso. A tale ultimo riguardo,

oppone che il parere reiettivo del CVCS, fondato su istruttoria

congrua ed assistito da puntuale motivazione, è vincolante per

l'amministrazione procedente; che esso non rileva profili di illogicità

o irrazionalità; che non può essere incrinato nella sua correttezza da

prospettazioni difensiva prive di adeguato corredo probatorio.

Evidenza, altresì, la natura meramente esplorativa della CTU richiesta ex adverso.

V. In data 23.03.2025, si è costituito il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - il quale, ricostruito anch'esso il complessivo iter procedimentale che ha riguardato le istanze prodotte dal ricorrente sì come finalizzate al riconoscimento della dipendenza causale delle due patologie descritte, ha sottolineato la correttezza dell'operato dell'amministrazione con riferimento all'opposto diniego di dipendenza causale per l'una, nonché con riguardo alla non classificabilità dell'altra. Per quanto residua, ha declinato difese omogenee al MEF.

VI. Il successivo 02.04.2025, si è costituito in atti INPS, il quale - previamente ricostruiti la posizione del ricorrente, l'esito istruttorio conosciuto dalla domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente il 12.07.2024 all'amministrazione datoriale (cui INPS chiedeva trasmettersi tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa, ottenendone copia il successivo marzo 2025) e la circostanza che il C. è stato convocato presso la CMO di Messina per la visita diretta - conclude per il rigetto del ricorso per ritenuta assenza del requisito sanitario. INPS, richiamando giurisprudenza, rammenta che il parere del CVCS è vincolante e che quello reiettivo in concreto reso a proposito della patologia "otite" è congruamente istruito e motivato. Rammenta, poi, gli effetti legati alla inosservanza,

asseritamente materializzatasi nella specie, dei termini previsti dagli artt. 169 e 191 d.P.R. 1092/73. Ha eccepito infine la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente dovuti.

V.1. In data 12.09.2025, INPS ha depositato documentata nota, rappresentando che *“con PEC del 16.07.2025, il ricorrente è stato nuovamente convocato a visita presso la CMO di Messina, con fissazione della stessa il 27.01.2026”*, precisando, all’odierna udienza, che la riprogrammazione della visita diretta risulta a dovuta a fatto estraneo alla sua volontà quanto ascrivibile al ricorrente.

V.2. L’Avvocato Fatta, per conto del ricorrente, ha convenuto, in sede di discussione, che risulta inoltrato un ulteriore invito a visita e “concorda” con la richiesta di rinvio del giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., risultando assorbite, in conseguenza, le ulteriori richieste proposte dalle parti.

2. La disposizione evocata stabilisce che i ricorsi in materia pensionistica sono inammissibili quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere. Nel caso di specie, la domanda amministrativa proposta ad INPS risale al 23.10.2023 e, per quanto tardivamente, l’Istituto convenuto ha documentato in atti che, nel luglio 2024, ha formulato

all'amministrazione di appartenenza, tenutaria del fascicolo amministrativo-sanitario, richiesta di trasmissione dello stato. In costanza di tale situazione, il deposito del ricorso, avvenuto il 02.12.2024, si verifica certamente allorché era decorso il termine complessivo a disposizione di INPS per esitare il pertinente procedimento ad istanza di parte (ossia, 115 gg., alla stregua della tabella A allegata alla Delibera del CdA INPS n. 111/2020); ma senza essere preceduto dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere in cui si assegni il termine di legge per provvedere e quest'ultimo sia decorso. Il cortocircuito instaurato dall'omissione in argomento ben si comprende, peraltro, proprio considerando che, in sede di udienza, il ricorrente si dimostra persuaso della opportunità di un rinvio della trattazione dell'affare pendente la sua chiamata a visita diretta (e, si deve ritenere, a data successiva, ma incerta *quando*, all'adozione del provvedimento formale adottando da INPS). Non consta in atti, del resto, la diffida a provvedere, costituente allegato n. 7 al ricorso (secondo il testo di quest'ultimo) e allegato n. 6 stando al foliaro.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, per introdurre un valido procedimento giudiziale pensionistico dinanzi a Giudice contabile, è necessario che il proponente non solo sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell'autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall'Amministrazione oppure in un comportamento al quale

la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego. Un tale valore equipollente al formale atto di diniego è stato poi riconosciuto al procedimento da porre in essere ai fini della formazione del silenzio - rifiuto. Infatti, la Corte dei conti è chiamata a decidere soltanto a seguito della pronunzia della competente Amministrazione in materia di pensione, ovvero a seguito dell'inutile esperimento, da parte dell'interessato, della specifica procedura per il formarsi del silenzio - rifiuto, ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, con la conseguenza che il ricorso presentato in mancanza di pronuncia amministrativa o di previo formarsi del silenzio è inammissibile (fra le tante, cfr., C. conti, Campania, n. 1000/2018; Marche, n. 191/2018, Sardegna, n. 49/2017; Molise, n. 48/2020; questa Sezione, n. 53/2020; n. 54/2020; n. 10/2021; Trentino Alto Adige, Trento, n. 22/2021). La causa di inammissibilità, peraltro, è rilevabile ex officio, senza necessità che sia sottoposta al contraddittorio fra le parti (ex ceteris, cfr. Cass., S.U., n. 26019/2008; Corte conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 72/2018; Sezione giurisdizionale Puglia, n. 445/2020), in quanto, secondo condiviso orientamento ermeneutico, il combinato disposto dagli artt. 7 co. 2 c.g.c. e 101 co. c.p.c. non trova applicazione alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme il cui rispetto imponeva una minima diligenza processuale a carico della parte che quell'inammissibilità subisce e che, anzi, la parte minimamente diligente avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21 luglio 2016, n. 15019, id S.U. n.

25208/ 2015; C. conti, Sez. III Giur. d'Appello, n. 417/2018,

relativamente alla condizione di cui all'art. 153 co. 1 lett. b c.g.c.).

3. L'esito in rito del giudizio, che non preclude nuove domande, giustifica la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti ex art.

31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;

- compensa le spese.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.09.2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 4 ottobre 2025

Pubblicata il 6 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

